SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 130° — Numero 230**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 2 ottobre 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del tesoro

Ministero delle finanze

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

MINISTERO DEL TESORO

Conto riassuntivo del tesoro al 31 luglio 1989, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

89A4396

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 luglio 1987.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cassino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Cassino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1981, n. 1122, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi anzidetta e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cassino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 18, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti gli articoli appresso riportati relativi alla normativa generale per le scuole dirette a fini speciali e alla normativa specifica della scuola diretta a fini speciali in «storia e tecnica del giornalismo».

NORMATIVA GENERALE

Scuole dirette a fini speciali

Art. 19. — Nell'Università di Cassino sono istituite le seguenti scuole dirette a fini speciali in «Storia e tecnica del giornalismo».

Art. 20. — Sono ammessi alle scuole dirette a fini speciali diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in conformità con le disposizioni vigenti per l'ammissione ai corsi di laurea, fatto salvo l'eventuale ulteriore requisito di ammissione previsto per le singole scuole, cioè il possesso della specifica qualifica di base.

Il numero massimo degli iscrivibili per ciascuna scuola è determinato dalla normativa specifica.

Art. 21. — Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso alla scuola nei limiti dei posti disponibili, è subordinato al superamento di un esame consistente in una prova scritta che potrà svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e da una valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio a disposizione della commissione esaminatrice, dei titoli di studio richiesti per l'ammissione. Le modalità e il programma di tali prove vengono indicate nel bando di concorso per ciascuna scuola.

Sono ammessi ai corsi i candidati che in relazione al numero delle iscrizioni disponibili si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato. La commissione per l'esame di ammissione è costituita da cinque professori di ruolo designati dal consiglio della scuola.

Art. 22. — L'importo delle tasse e sovratasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

I contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione dell'Università, sentito il consiglio della scuola.

Art. 23. — Sono organi della scuola il direttore e il consiglio della scuola.

Art. 24. — Il direttore ha la responsabilità della scuola. È un professore di ruolo della scuola, di norma di prima fascia. In caso di motivato impedimento dei professori di prima fascia la direzione è affidata a professori di seconda fascia.

Il direttore è eletto dal consiglio della scuola, di cui al successivo articolo, convoca il consiglio della scuola e lo presiede, ha nell'ambito della conduzione della scuola le funzioni proprie dei presidenti di consiglio di corso di laurea.

Il direttore promuove, per la stipula attraverso il consiglio di amministrazione ed il rettore, le convenzioni per lo svolgimento delle attività di formazione. Per la gestione dei fondi a disposizione della scuola si applicano le norme dettate per gli istituti dal regolamento per l'amministrazione e la contabilità generale dell'Università.

Il direttore dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 25. — Il consiglio della scuola è composto dà tutti i docenti di ruolo della scuola e dagli eventuali docenti a contratto, da una rappresentanza di tre studenti eletti secondo quanto previsto dall'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, dalle altre componenti previste dall'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980.

In ogni caso al consiglio della scuola partecipa anche una rappresentanza dei ricercatori che svolgono attività nella scuola, secondo quanto previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982.

Art. 26. — Il consiglio della scuola ne conduce e coordina le attività con i consigli dei dipartimenti e delle facoltà interessati, inclusi la designazione dei docenti, l'affidamento degli insegnamenti e le eventuali proposte di contratti.

In prima istituzione, i docenti che costituiscono il consiglio della scuola vengono designati in rapporto agli insegnamenti da attivare con apposita delibera dei consigli di facoltà interessate, sentiti i consigli dei dipartimenti coinvolti.

Art. 27. — Lo studente è tenuto a seguire tutti i corsi di lezione e a partecipare a tutte le attività pratiche e alle esercitazioni previste, per ciascun anno di corso, dal manifesto degli studi pubblicato annualmente dal consiglio della scuola nel quadro delle norme più sotto indicate.

La frequenza della scuola è obbligatoria per tutti gli iscritti.

Le modalità di accertamento della frequenza sono determinate nel manifesto degli studi.

Art. 28. — L'organizzazione didattica della scuola avviene con le modalità e i limiti stabiliti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982; agli studenti della scuola si applicano le disposizioni di legge e di regolamento riguardanti gli studenti universitari ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982.

Art. 29. — Il corso si conclude con un esame di diploma consistente nella presentazione e discussione di un elaborato finalizzato alla professionalità specifica predisposto sotto la guida di un docente.

NORMATIVA SPECIFICA

Scuola diretta ai fini speciali in «storia e tecnica del giornalismo»

Art. 30. — Presso l'Università di Cassino è istituita la scuola diretta ai fini speciali in «storia e tecnica del giornalismo».

Art. 31. — La scuola promuove la ricerca e la sperimentazione nelle discipline relative alle comunicazioni di massa, nei loro aspetti storici, politici, culturali e tecnici.

Essa ha altresì il compito di preparare personale esperto destinato ad agire con specifica professionalità nell'ambito del giornalismo e delle pubbliche relazioni. La scuola rilascia il diploma in storia e tecnica del giornalismo.

Art. 32. — In base alle strutture disponibili la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in venti per ciascun anno di corso e per un totale di quaranta studenti.

Ciascun anno prevede 150 ore di insegnamento ed un numero di ore di attività pratiche guidate pari ad un terzo delle ore di insegnamento.

Art. 33. — Il corso degli studi, della durata di due anni, si conclude con un esame di diploma, consistente nella presentazione e nella discussione di un elaborato predisposto sotto la guida di un docente.

Per essere ammesso a sostenere l'esame di diploma lo studente è tenuto a superare tutti gli esami fondamentali, più due complementari per anno, scelti fra quelli opzionali attivati, secondo quanto previsto dal manifesto degli studi.

Art. 34. — Insegnamenti impartiti, afferenti alla facoltà di magistero.

Sono fondamentali:

1° Anno:

inglese per mass-media;
classi, partiti e sistemi politici:
storia dei mezzi di comunicazione;
teoria e tecnica delle comunicazioni di massa.

2° Anno:

progettazione e composizione automatica;
sistemi politici ed economici internazionali;
tecniche del linguaggio giornalistico:
tecniche della pubblicità.

Sono insegnamenti opzionali:

analisi del linguaggio audiovisivo;
antropologia culturale;
cultura generale nel campo della stampa;
cultura e mass-media;
diritto costituzionale italiano e comparato;
diritto dell'informazione;
economia della pubblicità;
economia e gestione dell'impresa editoriale;
epistemologia dell'informazione;
filosofia analitica del linguaggio;
fotografia;
francese per i mass-media;
geografia politica ed economica;
giornalismo parlamentare;

tecniche topografiche;
informatica e telematica;
marketing editoriale;
metodologia della ricerca sociale;
stato e società civile del Mezzogiorno contemporaneo;
politica comparata;
psicologia sociale e dell'informazione;
ricerche di mercato e di opinione;
scienza dell'opinione pubblica;
sistema economico e informazione;
sistema politico italiano;
sociologia dei mass-media;
spagnolo per i mass-media;
storia del cinema;
storia delle istituzioni politiche;
storia del teatro;
storia delle tecniche della stampa;
storia della stampa femminile;
storia dello spettacolo;
storia di istituzioni comunitarie europee;
strutture e tecnologie dell'azienda televisiva;
tedesco per i mass-media;
teoria e tecnica dell'informazione religiosa;
tecniche del giornalismo radio-televisivo;
tecniche del giornalismo radiofonico;
text processing.

Non sono ammesse abbreviazioni di corso.

Art. 35. — L'attività pratica comporta lo svolgimento di esercitazioni teoriche e pratiche nell'ambito degli insegnamenti e verrà valutata nel quadro degli insegnamenti stessi.

Il tirocinio che si svolge sotto la guida di un docente designato dal consiglio della scuola, dovrà effettuarsi presso società, enti ed istituzioni indicati dal consiglio della scuola e con l'Università convenzionati, ed ha una durata annua pari ad un terzo delle ore di insegnamento.

La frequenza ai corsi e del tirocinio pratico è obbligatoria.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 27 luglio 1987

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1989
Registro n. 30 Istruzione, foglio n. 275

89A4338

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 1987.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ancona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Vista la necessità di adeguare l'ordinamento degli studi della facoltà di economia e commercio dell'Università di Ancona alle disposizioni della tabella VIII dell'ordinamento didattico universitario, che stabilisce l'ordine degli studi del corso di laurea in economia e commercio;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 28 sono aggiunti i seguenti articoli con l'intitolazione «Titolo IV - Facoltà di economia e commercio».

Titolo IV

FACOLTÀ DI ECONOMIA E COMMERCIO

Art. 29. — La facoltà di economia e commercio rilascia la laurea in economia e commercio.

Art. 30. — La durata del corso degli studi per la laurea in economia e commercio è di quattro anni.

I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Insegnamenti fondamentali:

Istituzioni di diritto privato
Istituzioni di diritto pubblico
Diritto commerciale (biennale)

Matematica generale
Matematica finanziaria (biennale)
Statistica (biennale)
Economia politica (biennale)
Diritto del lavoro
Scienza delle finanze e diritto finanziario
Economia e politica agraria
Politica economica e finanziaria
Storia economica
Geografia economica (biennale)
Ragioneria generale ed applicata (biennale)
Tecnica bancaria e professionale
Tecnica industriale e commerciale
Merceologia
Lingua francese o spagnola (triennale)
lingua inglese o tedesca (triennale)

Insegnamenti complementari:

Economia politica III
Politica economica e finanziaria II
Scienza delle finanze
Analisi economica I
Analisi economia II
Economia applicata I
Economia applicata II
Analisi e politica della struttura economica e dello sviluppo
Analisi e politica della congiuntura economica
Econometria
Storia delle dottrine economiche
Storia dell'analisi economica
Economia internazionale
Organizzazione economica internazionale
Finanza internazionale
Economia monetaria internazionale
Economia e politica del territorio
Economia urbanistica
Economia regionale
Economia dell'ambiente e delle risorse naturali
Economia montana e forestale
Economia dei trasporti
Economia marittima
Economia della pesca
Teoria e politica monetaria
Economia monetaria e creditizia
Sistemi economici comparati
Economia della popolazione
Economia e politica del lavoro
Economia e politica industriale
Economia dell'impresa
Economia e politica sanitaria
Economia del settore pubblico
Economia della cooperazione
Economia dell'istruzione
Tecnica commerciale dei prodotti agricoli
Economia dell'azienda agraria
Pianificazione economica
Agricoltura e sviluppo economico
Diritto della navigazione
Diritto processuale civile
Diritto internazionale
Diritto agrario
Diritto industriale
Diritto amministrativo
Diritto bancario e della borsa
Diritto tributario
Contabilità di Stato
Diritto pubblico dell'economia
Diritto amministrativo degli enti territoriali
Diritto sindacale italiano e comparato
Diritto della previdenza sociale
Diritto delle assicurazioni
Scienza dell'amministrazione
Diritto privato comparato
Legislazione urbanistica
Diritto fallimentare
Diritto amministrativo comparato
Relazioni industriali
Istituzioni di diritto penale
Diritto penale commerciale
Diritto valutario
Diritto comunitario
Diritto sanitario
Diritto regionale
Economia degli impianti industriali
Economia delle aziende commerciali
Tecnica amministrativa delle imprese marittime
Economia e tecnica di mercato
Finanza aziendale
Tecnica amministrativa dell'impresa pubblica
Economia e tecnica dell'armamento e della navigazione
Tecnica del commercio internazionale
Organizzazione aziendale
Organizzazione delle imprese industriali
Sistemi informativi aziendali
Amministrazione del personale
Tecnologia dei cicli produttivi
Innovazione tecnologica nei cicli produttivi
Economia delle aziende di credito
Tecnica delle operazioni di borsa
Organizzazione delle aziende di credito
Costi e ricavi bancari
Gestione valutaria nelle banche
Economia degli istituti di credito speciale

Economia e finanza delle imprese di assicurazione
Economia aziendale
Analisi e contabilità dei costi
Revisione aziendale
Economia delle aziende pubbliche
Programmazione e controllo
Metodologie e determinazioni quantitative di azienda
Ragioneria degli enti pubblici
Sociologia
Storia urbana
Storia sociale
Storia dell'agricoltura
Storia dell'industria
Sociologia dello sviluppo
Sociologia della sanità
Antropologia economica
Sociologia della famiglia
Sociologia dell'organizzazione
Storia economica contemporanea
Metodologia e tecnica della ricerca sociale
Sociologia del lavoro e dell'industria
Sociologia urbana e rurale
Sociologia politica
Sociologia economica
Storia economica dei Paesi in via di sviluppo
Storia della popolazione
Matematica attuariale
Calcolo delle probabilità
Elaborazione automatica dei dati
Sistemi informativi
Analisi dei sistemi
Statistica sociale
Demografia
Statistica aziendale
Statistica economica
Contabilità nazionale
Ricerca operativa
Matematica applicata all'economia
Teoria dei campioni
Statistica metodologica
Lingua araba
Lingua albanese
Lingua ungherese
Lingua russa
Lingua ceco-slovena
Lingua serbo-croata

Gli insegnamenti di «diritto commerciale» e di «geografia economica» comportano un unico esame alla fine del corso biennale; per gli altri insegnamenti biennali è prescritto l'esame alla fine di ciascun corso annuale, dovendosi il primo corso considerare come propedeutico al secondo.

L'insegnamento triennale delle lingue estere comporta per ciascuna lingua una prova scritta ed una orale alla fine del triennio.

Art. 31. — Sono da considerare materie propedeutiche le discipline come di seguito riportate:

economia politica (biennale) è propedeutica alle seguenti discipline:

scienza delle finanze e diritto finanziario;

politica economica e finanziaria;

economia monetaria e creditizia;

economia internazionale.

Matematica generale è propedeutica a:

matematica finanziaria;

statistica.

Istituzioni di diritto privato è propedeutica a:

diritto commerciale;

diritto tributario;

diritto del lavoro.

Istituzioni di diritto pubblico è propedeutica a:

diritto amministrativo;

diritto pubblico dell'economia.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in due da lui scelti tra gli insegnamenti complementari.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1987

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1989
Registro n. 39 Istruzione, foglio n. 115

89A4321

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 febbraio 1989.

Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di laurea in lingue e letterature straniere e in lingue e letterature straniere moderne.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, — modifiche ed aggiornamento al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore — convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 78;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, — disposizioni sull'ordinamento didattico universitario — e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 — libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 — delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 — riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;

Considerata l'opportunità di procedere a modificare ed unificare gli ordinamenti didattici vigenti per gli studi dei corsi di laurea in lingue e letterature straniere e del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Le tabelle IX e XVI concernenti l'ordinamento didattico dei corsi di studi per il conseguimento della laurea in lingue e letterature straniere, nonché la tabella XIII-*bis* concernente l'ordinamento didattico per il conseguimento della laurea in lingue e letterature straniere moderne, annesse al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e le successive modificazioni ad esse apportate, sono sostituite dalla nuova tabella IX relativa all'ordinamento didattico del corso di studi per il conseguimento della laurea in lingue e letterature straniere (europee), annessa al presente decreto, firmato d'ordine nostro, dal Ministro della pubblica istruzione.

Art. 2.

Nell'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella I dell'ordinamento didattico universitario, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni, la laurea in lingue e letterature straniere e la laurea in lingua e letterature straniere moderne, sono sostituite con la laurea in lingue e letterature straniere (europee).

Art. 3.

Nella tabella II dell'ordinamento didattico universitario, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni, concernente le facoltà universitarie dalle quali possono essere rilasciati le lauree e i diplomi indicati nella tabella I, la laurea in lingue e letterature straniere, rilasciata dalle facoltà di lingue e letterature straniere, lingue e letterature straniere moderne, magistero, economia e commercio (Università di Verona) e la laurea in lingue e letterature straniere moderne, rilasciata dalle facoltà di lettere e filosofia e di lingue e letterature straniere moderne, sono sostituite con la laurea in lingue e letterature straniere (europee).

Art. 4.

Entro il 31 ottobre 1990 gli ordinamenti didattici per il conseguimento delle lauree in lingue e letterature straniere ed in lingue e letterature straniere moderne saranno modificati per ciascuna università in conformità al nuovo ordinamento per il conseguimento della laurea in lingue e letterature straniere (europee), con la procedura di cui all'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Art. 5.

Quando le facoltà si saranno adeguate all'ordinamento di cui all'allegata tabella, gli studenti già iscritti potranno completare gli studi previsti dal precedente ordinamento del rispettivo corso di laurea. Le facoltà, inoltre, sono tenute a stabilire le modalità per la convalida di tutti gli esami sostenuti, qualora gli studenti già iscritti optino per il nuovo ordinamento.

L'opzione potrà essere esercitata fino ad un termine pari alla durata legale del corso di studi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1989

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1989
Registro n. 39 Istruzione, foglio n. 34

ALLEGATO

Tabella IX

LAUREA IN LINGUE E LETTERATURE STRANIERE (EUROPEE)

Laurea da conseguirsi presso le facoltà di lingue e letterature straniere, lingue e letterature straniere moderne, lettere e filosofia, magistero, economia e commercio (a Verona).

Titoli di ammissione: quelli previsti dalle norme vigenti. Durata del corso di studi: quattro anni.

Il corso di laurea si articola in bienni ed indirizzi. Il primo biennio è comune a tutti gli indirizzi e comprende nove esami, con quattro prove scritte e orali di lingua. Il secondo biennio si articola in tre indirizzi (filologico-letterario, linguistico-glottodidattico, storico-culturale), ciascuno dei quali comprende dieci esami con tre prove scritte e orali di lingua.

Gli esami delle lingue e letterature straniere comprendono per ciascun anno di corso una prova scritta e orale di lingua, le cui modalità sono determinate dai singoli corsi di laurea. Questi potranno prevedere anche uno sbarramento tra il primo e il secondo biennio per lo studente che non abbia superato tutti gli esami di lingue e letterature straniere previsti per il primo biennio.

Al fine esclusivo di facilitare le scelte didattiche dello studente, ciascun corso di laurea provvede ad includere le discipline attivate o mutuabili in aree didattiche, che comprendono una o più discipline omogenee:

a) lingue e letterature straniere (un'area per ogni lingua: anglistica, germanistica, ecc.);

b) italianistica;

c) scienze del linguaggio;

d) scienze glottodidattiche;

e) scienze dell'educazione;

f) scienze geografiche;

g) scienze filosofiche;

h) lingue e culture classiche;

i) scienze dell'arte, della musica e dello spettacolo;

k) scienze filologiche;

l) scienze storiche;

m) scienze storico-culturali (storia della cultura, storia della civiltà, ecc.);

n) scienze della letteratura (storia della critica, letterature comparate, ecc.);

o) scienze della comunicazione (semeiologia, sociologia della comunicazione, ecc.).

Specifiche discipline che possono riferirsi a campi scientifici diversi, potranno essere incluse in non più di due aree didattiche.

Il biennio comune prevede le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua;

due della lingua e letteratura triennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua;

una di italianistica (da scegliersi tra «letteratura italiana» e «lingua e letteratura italiana»), cui è propedeutica una prova scritta;

una di scienze storiche;

una di scienze del linguaggio;

una a scelta libera (la scelta dello studente può aver luogo tra tutte le discipline attivate o mutuabili);

una a scelta guidata (la scelta dello studente è limitata alle discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: area della lingua e letteratura quadriennale, area della lingua e letteratura triennale, italianistica, scienze storico-culturali, scienze della letteratura, scienze geografiche, lingue e culture classiche).

Il secondo biennio si articola in tre indirizzi: filologico-letterario, linguistico-glottodidattico, storico-culturale.

L'indirizzo filologico-letterario comprende le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta ed orale di lingua;

una della lingua e letteratura triennale, con la relativa prova scritta ed orale di lingua;

una della filologia afferente alla lingua quadriennale;

una della filologia afferente alla lingua triennale;

due dell'area della lingua e letteratura quadriennale;

due a scelta libera;

una a scelta guidata (la scelta è tra le discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: scienze della letteratura, lingue e culture classiche, italianistica, scienze glottodidattiche).

L'indirizzo linguistico-glottodidattico comprende le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta ed orale di lingua;

una della lingua e letteratura triennale, con la relativa prova scritta ed orale di lingua;

una della filologia afferente alla lingua quadriennale;

una di scienze del linguaggio;

una di scienze glottodidattiche;

una di scienze dell'educazione;

due a scelta libera;

una a scelta guidata (la scelta è tra le discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: area della lingua e letteratura quadriennale, area della lingua e letteratura triennale, scienze filosofiche, scienze della comunicazione).

L'indirizzo storico-culturale comprende le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta ed orale di lingua;

una della lingua e letteratura triennale, con la relativa prova scritta ed orale di lingua;

una della filologia afferente alla lingua quadriennale;

una di scienze storiche;

due da scegliersi tra le seguenti aree: scienze filosofiche, scienze geografiche, scienze dell'arte, della musica e dello spettacolo;

due a scelta libera;

una a scelta guidata (la scelta è tra le discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: scienze storico-culturali, area della lingua e letteratura quadriennale, lingue e culture classiche, italianistica).

Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente dovrà seguire i corsi e superare gli esami per un totale di diciannove esami con sette prove scritte ed orali di lingue straniere. La tesi di laurea verrà scelta all'interno dell'indirizzo di specializzazione e nel quadro della civiltà della lingua quadriennale. Il diploma di laurea menzionerà sia la lingua quadriennale sia l'indirizzo di specializzazione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro della pubblica istruzione
GALLONI

89A4316

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 maggio 1989.

Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in scienze geologiche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 — modifiche ed aggiornamento al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore — convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 — disposizioni sull'ordinamento didattico universitario — e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 — libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 — delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione, per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 — riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;

Considerata l'opportunità di procedere alla modifica dell'ordinamento didattico vigente per gli studi del corso di laurea in scienze geologiche;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Considerata la necessità di discostarsi in alcuni punti dal parere del Consiglio universitario nazionale, al fine di rendere la tabella conforme alla normativa vigente;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

EMANA

il presente decreto:

Art. 1.

L'ordinamento didattico del corso di studi per il conseguimento della laurea in scienze geologiche, di cui alla tabella XXVI, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è soppresso e sostituito da quello stabilito dalla tabella XXVI annessa al presente decreto, firmato d'ordine nostro dal Ministro della pubblica istruzione.

Art. 2.

Entro il 31 ottobre 1990 l'ordinamento didattico per il conseguimento della laurea in scienze geologiche sarà modificato per ciascuna università in conformità al nuovo ordinamento con la procedura di cui all'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Art. 3.

Quando le facoltà si saranno adeguate all'ordinamento di cui all'allegata tabella, gli studenti già iscritti potranno completare gli studi previsti dal precedente ordinamento. Le facoltà, inoltre, sono tenute a stabilire le modalità per la convalida di tutti gli esami sostenuti qualora gli studenti già iscritti optino per il nuovo ordinamento. L'opzione potrà essere esercitata, comunque, entro cinque anni dall'entrata in vigore del nuovo ordinamento.

Art. 4.

I docenti di ruolo, titolari delle discipline non previste dall'allegata tabella, possono trasferirsi su loro richiesta e secondo le norme attuali, in relazione alle competenze e alle affinità disciplinari, sulle discipline previste dal nuovo ordinamento.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1989

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1989
Registro n. 39 Istruzione, foglio n. 390

ALLEGATO

Tabella XXVI

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE GEOLOGICHE

Il corso di laurea in scienze geologiche ha la durata di cinque anni ed è articolato in un triennio di base ed un biennio di applicazione, con distinti indirizzi.

— 10 —

L'accesso al corso di laurea è regolato dalle disposizioni di legge. Il numero dei corsi di insegnamento e dei relativi esami è di non meno di ventiquattro, di cui sedici nel triennio e otto nel biennio.

Ciascun corso di insegnamento comporta uno svolgimento di circa novanta ore, comprensive di lezioni, esercitazioni, attività pratiche guidate e seminari.

Tra le discipline del triennio di base sono inclusi cinque laboratori per un totale di trecento ore; ai fini della valutazione finale, lo studente sosterrà l'esame integrato con la disciplina relativa.

La frequenza ai corsi ed ai laboratori comporta un monte ore di non meno di duemilacinquecento, di cui circa millesettecento nel triennio e circa ottocento nel biennio; in tale computo sono comprese le lezioni, le esercitazioni in aula e in laboratorio, le esercitazioni sul terreno ed i seminari.

L'organizzazione didattica per corsi a svolgimento intensivo semestralizzato è demandata alle singole facoltà e/o corsi di laurea, in rapporto alle esigenze di propedeuticità e funzionalità, secondo le leggi vigenti.

Triennio di base:

Il triennio di base comprende i seguenti insegnamenti irrinunciabili:

1) istituzioni di matematiche I;

2) istituzioni di matematiche II;

3) fisica sperimentale I;

4) fisica sperimentale II;

5) chimica generale e inorganica con elementi di organica;

6) geochimica;

7) geografia fisica;

8) geomorfologia;

9) mineralogia;

10) laboratorio di mineralogia (9, 10, esame integrato);

11) petrografia;

12) laboratorio di petrografia (11, 12, esame integrato);

13) paleontologia;

14) laboratorio di paleontologia (13, 14, esame integrato);

15) geologia I;

16) laboratorio di geologia I (15, 16, esame integrato);

17) geologia II;

18) laboratorio di geologia II (17, 18, esame integrato);

19) rilevamento geologico;

20) fisica terrestre;

21) geologia applicata.

Per la prova di accertamento unica, prevista per le materie che danno luogo ad esame integrato, il preside costituisce la commissione per l'esame di profitto utilizzando i docenti dei relativi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dell'art. 42 del regolamento studenti, approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

Nel triennio lo studente deve partecipare ad esercitazioni sul terreno, oltre a quelle previste dai singoli corsi e laboratori, per non meno di sei giorni. Sarà compito dei singoli consigli di corso di laurea la scelta sia delle modalità di effettuazione di tali esercitazioni, se attribuite ad alcuni corsi e laboratori, con particolare riferimento al corso di rilevamento geologico, o, se organizzato come campagna estiva, sia delle modalità di partecipazione di diversi docenti del corso di laurea stesso.

La distribuzione dei corsi, laboratori ed esercitazioni di terreno nei tre anni sono stabiliti dal consiglio di corso di laurea.

La facoltà organizza, altresì, corsi di lingua inglese, che si concludono con un colloquio.

L'iscrizione al biennio di applicazione, nell'indirizzo prescelto è condizionata dal:

superamento di tutti gli esami propedeutici (istituzioni di matematiche, primo e secondo corso, fisica sperimentale, primo e secondo corso, chimica generale ed inorganica con elementi di organica) e di non meno di nove tra i restanti undici esami previsti dalla tabella;

superamento del colloquio di lingua inglese.

In ogni caso nessun esame del biennio può essere sostenuto prima di aver superato tutti gli esami del triennio.

Allo studente che ha superato tutti gli esami prescritti nel triennio, su richiesta, viene rilasciato un certificato attestante il completamento degli studi propedeutici alla laurea in scienze geologiche.

Biennio di applicazione.

Il biennio di applicazione è distinto in indirizzi, ciascuno dei quali definisce uno specifico settore culturale e scientifico-professionale.

Le università sedi del corso di laurea iscrivono a statuto uno o più indirizzi, fino ad un massimo di quattro, in relazione alle proprie competenze e possibilità, scegliendo tra quelli sottoindicati, o proponendone di diversi in base ad esigenze e competenze specifiche e locali. In quest'ultimo caso l'organizzazione degli studi ed il numero dei corsi ed esami dovrà essere conforme a quelli degli indirizzi nazionali.

L'inserimento a statuto degli indirizzi avviene con le procedure previste dalle vigenti disposizioni dell'ordinamento didattico. Ogni indirizzo è costituito da otto corsi di novanta ore, di cui cinque caratterizzanti, che vengono inseriti tutti a statuto nelle sedi di attivazione.

Le restanti tre discipline sono scelte dagli studenti preferibilmente nelle apposite liste di indirizzo delle discipline attivate dalle facoltà. Lo stesso corso può essere svolto per più indirizzi.

Lo studente può, motivandolo, scegliere discipline da liste di indirizzi diversi.

A) Indirizzo geologico paleontologico:

Discipline caratterizzanti:

1) geologia regionale;
2) paleontologia II;
3) micropaleontologia;
4) sedimentologia;
5) geologia stratigrafica.

Lista delle discipline facoltative:

1) paleocologia;
2) paleoclimatologia;
3) paleontologia vegetale;
4) paleobiogeografia;
5) geologia del quaternario;
6) paleontologia del quaternario;
7) geologia strutturale;
8) geologia marina;
9) geologia storica;
10) fotogeologia;
11) paleontologia stratigrafica;
12) stratigrafia;
13) paleontologia dei vertebrati;
14) biostratigrafia;
15) petrografia del sedimentario;
16) mineralogia dei sedimenti;
17) oceanografia;
18) geologia del cristallino;
19) vulcanologia;
20) geologia degli idrocarburi;
21) geofisica marina.

B) Indirizzo mineralogico - petrologico - giacimentologico - geochimico:

Discipline caratterizzanti:

1) chimica fisica;
2) cristallografia;
3) petrologia;
4) giacimenti minerari;
5) vulcanologia.

Lista delle discipline facoltative:

1) geochimica nucleare;
2) mineralogia dei sedimenti;
3) analisi mineralogiche;
4) mineralogia applicata;
5) prospezioni geochimiche;
6) geotermia;
7) rilevamento petrografico-giacimentologico;
8) petrografia applicata;
9) geologia regionale;
10) esplorazione geologica del sottosuolo;
11) analisi geochimiche;
12) petrologia del metamorfico;
13) geochimica applicata;
14) cristallochimica;
15) mineralogia sistematica;
16) minerogenesi;
17) geologia dei combustibili fossili;
18) giacimenti di idrocarburi;
19) prospezione geomineraria;
20) prospezioni geofisiche;

C) Indirizzo geofisico e geologico - strutturale:

Discipline caratterizzanti:

1) fisica della terra solida;
2) sismologia;
3) geologia strutturale;
4) geologia del cristallino;
5) geodinamica.

Lista delle discipline facoltative:

1) prospezioni geofisiche;
2) geofisica applicata;
3) geofisica marina;
4) fisica del vulcanismo;
5) vulcanologia;
6) geotermia;
7) sismica applicata;
8) geodesia e cartografia;
9) esplorazione geologica del sottosuolo;
10) geomagnetismo;
11) giacimenti minerari;
12) geologia regionale;
13) oceanografia fisica;
14) calcolo automatico;
15) sismometria;
16) geochimica applicata;
17) complementi di geofisica;
18) geofisica mineraria;
19) paleomagnetismo;
20) tettonofisica.

D) Indirizzo geologico applicato:

Discipline caratterizzanti:

1) complementi di geologia applicata;
2) rilevamento geologico tecnico;
3) idrogeologia;
4) fotogeologia;
5) esplorazione geologica del sottosuolo.

Lista delle discipline facoltative:

1) geologia regionale;

2) mineralogia applicata;

3) geomorfologia applicata;

4) geofisica applicata;

5) sedimentologia e regime dei litoerali;

6) geotecnica;

7) estimo (con principi tecnico-economici);

8) materie giuridiche e legislazione dei lavori pubblici;

9) geochimica applicata;

10) idrogeologia applicata;

11) topografia e cartografia;

12) petrografia applicata;

13) sismica applicata.

Norme finali.

L'ammissione all'esame di laurea comporta il superamento di non meno di ventiquattro esami, ed il colloquio di lingua inglese.

Gli studenti, per la tesi di laurea devono svolgere un lavoro sperimentale impostato e coordinato dal relatore.

Il diploma di laurea riporta il titolo di laureato in scienze geologiche; il relativo certificato farà menzione dell'indirizzo seguito.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro della pubblica istruzione
GALLONI

89A4317

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Genova e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 741, all'elenco delle scuole dirette a fini speciali istituite presso l'Università di Genova è aggiunta la scuola per assistenti sociali.

Dopo l'art. 580 è aggiunta la normativa specifica della scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali, con la relativa articolazione, come di seguito riportato.

Scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali

Art. 1. — È istituita una scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali presso l'Università di Genova.

La scuola ha il compito di preparare personale con competenze professionali nell'ambito del sistema organizzato delle risorse sociali in favore di persone singole, di gruppi o di comunità per prevenire e risolvere situazioni di bisogno.

La scuola rilascia il diploma di assistente sociale.

Art. 2. — La scuola ha la durata di tre anni.

Ciascun anno prevede trecentocinquanta ore di insegnamento. Per il tirocinio pratico sono previste cinquecento ore nel triennio.

In base alle strutture disponibili la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinati in trenta per ciascun anno di corso e per un totale di novanta studenti.

Art. 3. — Concorrono alla costituzione della scuola le seguenti facoltà cui afferiscono gli insegnamenti: magistero, giurisprudenza, medicina e chirurgia, scienze politiche e il centro interdipartimentale per la ricerca didattica.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 4. — Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti:

1° Anno:

* Principi e fondamenti del servizio sociale (annuale);

* Metodi e tecniche del servizio sociale I;

** Diritto privato, con particolare riguardo al diritto di famiglia (annuale);

** Diritto pubblico, con particolare riguardo all'organizzazione della pubblica amministrazione (annuale);

** Medicina sociale e igiene (annuale);

** Psicologia dello sviluppo, con elementi di psicopatologia primo anno (biennale con unico esame al termine del biennio).

2° *Anno:*

* Metodi e tecniche del servizio sociale II;

** Programmazione, amministrazione e organizzazione dei servizi sociali I;

** Psicologia dello sviluppo, con elementi di psicopatologia (secondo anno) (esame finale unico);

** Istituzioni di sociologia (annuale);

* Ricerca applicata al servizio sociale (primo anno) (biennale con unico esame al termine del biennio);

** Politica e legislazione sociale (annuale).

3° *Anno:*

* Metodi e tecniche del servizio sociale III;

* Ricerca applicata al servizio sociale (secondo anno) (esame finale unico);

* Programmazione, amministrazione e organizzazione dei servizi sociali II;

* Politica dei servizi sociali (annuale);

Psicologia e sociologia della devianza (annuale).

Le discipline contrassegnate con un asterisco sono discipline professionali caratterizzanti la scuola - Totale esami del gruppo: otto.

Le discipline contrassegnate con due asterischi sono discipline di base - Totale esami del gruppo: sette.

Totale esami discipline obbligatorie: quindici.

Tutte le discipline obbligatorie sono istituite nella scuola e non possono essere mutuate.

Lo studente deve inoltre seguire, uno per ciascun anno di corso almeno tre insegnamenti opzionali scelti tra almeno quattro insegnamenti o impartiti presso la scuola o tra quelli per i quali il Consiglio della scuola abbia deliberato la possibilità di mutazione.

Sono insegnamenti opzionali:

1) antropologia culturale;
2) diritto penale;
3) diritto penitenziario;
4) economia politica;
5) igiene mentale e psichiatria;
6) psicologia dei gruppi e delle istituzioni;
7) psicologia sociale;
8) sociologia della famiglia;
9) statistica sociale;
10) storia delle istituzioni politiche.

Le propedeuticità sono le seguenti:

non si può essere ammessi a sostenere l'esame di «politica e legislazione sociale» se non si sono superati gli esami di «diritto privato, con particolare riguardo al diritto di famiglia» e di «diritto pubblico, con particolare riguardo all'organizzazione della pubblica amministrazione»;

non si può essere ammessi a sostenere l'esame di «psicologia e sociologia della devianza» se non si sono superati gli esami di «psicologia dello sviluppo, con elementi di psicopatologia» e di «istituzioni di sociologia»;

non si può essere ammessi a frequentare il tirocinio pratico nel secondo anno se non si sono superati gli esami di «principi e fondamenti del servizio sociale» e di «metodi e tecniche del servizio sociale I».

Non sono ammesse abbreviazioni di corso.

Art. 5. — L'attività pratica comporta esercitazioni afferenti ai corsi di:

metodi e tecniche del servizio sociale (I, II, III);
ricerca applicata al servizio sociale (I, II);
programmazione, amministrazione e organizzazione dei servizi sociali (I, II).

Art. 6. — Il tirocinio pratico si svolge sotto la guida di un docente di materia professionale designato dal consiglio della scuola, consiste in attività svolte dagli studenti in strutture di servizio sociale per almeno due anni e per un minimo di due giorni la settimana, per periodi continuativi e per un minimo complessivo di cinquecento ore nel triennio. La guida del docente si esplica anche attraverso un collegamento con i supervisori degli enti eventualmente convenzionati. Lo studente ha la facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

La frequenza ai corsi e del tirocinio pratico è obbligatoria per almeno due terzi dell'orario previsto.

Gli esami di profitto si svolgono secondo le vigenti norme universitarie.

Gli esami di tirocinio pratico consistono in una relazione dettagliata dell'attività professionale svolta e documentata.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, le attività svolte dagli allievi in strutture di servizio sociale, anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo, possono essere valutate dal consiglio della scuola ai fini della frequenza e delle attività pratiche, quando tali attività siano attinenti e coerenti con i programmi della scuola.

Art. 7. — All'esame di diploma lo studente viene ammesso solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in almeno tre insegnamenti opzionali e tenuto conto del tirocinio pratico.

L'esame di diploma, sostenuto davanti ad una commissione costituita secondo le vigenti norme universitarie, consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima.

Per quanto non previsto specificatamente dal presente statuto si fa riferimento alle norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1989

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 agosto 1989
Registro n. 44 Istruzione, foglio n. 66

89A4318

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Gli articoli da 261 a 265, relativi alla scuola di specializzazione in biochimica e chimica clinica, sono soppressi.

Art. 2.

Gli articoli da 192 a 194, relativi alla scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia, sono soppressi.

Art. 3.

Gli articoli da 257 a 259, relativi alla scuola di specializzazione in nefrologia, sono soppressi.

Art. 4.

Dopo l'art. 277 e con lo spostamento della numerazione successiva sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi al riordinamento delle scuole sopraelencate, nonché all'istituzione della scuola di specializzazione in chirurgia vascolare.

Scuola di specializzazione in biochimica e chimica-clinica

Art. 278. — È istituita la scuola di specializzazione in biochimica e chimica-clinica presso l'Università degli studi di Parma.

La scuola ha lo scopo di offrire una qualificazione scientifica e professionale ai laureàti che intendono dedicarsi alle discipline biochimiche e chimico-cliniche con indirizzo diagnostico e analitico di laboratorio. Attesa la diversa provenienza degli specializzandi, secondo quanto previsto dal successivo art. 281, e le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, tutte nell'ambito della biochimica e chimica clinica, la scuola si articola negli indirizzi «diagnostico» e «biochimico e chimico analitico».

La scuola rilascia il titolo di specialista in biochimica e chimica-clinica, indirizzo diagnostico e indirizzo biochimico e chimico-analitico.

Art. 279. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di dieci iscritti per ciascun anno di corso, per un totale di quaranta specializzandi.

Art. 280. — Ai sensi delle norme generali concorrono al funzionamento della scuola la facoltà di medicina e chirurgia con gli istituti di chimica biologica, microbiologia, farmacologia, clinica medica generale e terapia medica, semeiotica medica.

Art. 281. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione all'indirizzo diagnostico i laureati in medicina e chirurgia; all'indirizzo biochimico e chimico analitico i laureati in medicina e chirurgia, scienze biologiche, scienze naturali, farmacia, clinica e tecnologia farmaceutiche, chimica.

Art. 282. — La scuola comprende:

otto aree di insegnamento e tirocinio professionale per l'indirizzo diagnostico:

a) biochimica generale;

b) biochimica e genetica molecolare;

c) biochimica e chimica analitico-strumentale;

d) metodologia e tecnologia di laboratorio;

e) biochimica e diagnostica biochimica prenatale;

f) biochimica clinica e biochimica diagnostica di laboratorio;

g) immunologia e microbiologia diagnostiche;
h) biometria;

otto aree di insegnamento e tirocinio professionale per l'indirizzo biochimico analitico:

i) biochimica generale;
l) biochimica e genetica molecolare;
m) biochimica e chimica analitico-strumentale;
n) metodologia e tecnologia di laboratorio;
o) morfologia e fisiopatologia umane;
p) biochimica clinica ed applicata;
q) immunologia applicata;
r) biometria.

Art. 283. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Biochimica generale:
biochimica dinamica;
biochimica dei tessuti e degli organi.

b) Biochimica e genetica molecolare:
biologia molecolare;
ingegneria genetica.

c) Biochimica e chimica analitico-strumentale:
biochimica e chimica analitico-strumentale I con esercitazioni;
biochimica e chimica analitico-strumentale II con esercitazioni.

d) Metodologia e tecnologia di laboratorio:
metodologia e tecnica dei prelevamenti;
organizzazione di laboratorio ed automazione;
metodologia e tecnica della gestione di laboratorio;
prospettive diagnostiche delle tecnologie biochimiche e chimiche emergenti;
elementi di legislazione sanitaria e norme di sicurezza.

e) Biochimica e diagnostica biochimica prenatale:
biochimica embrionale e fetale;
diagnostica biochimica prenatale e citogenetica.

f) Biochimica clinica e biochimica diagnostica di laboratorio:
biochimica ematologica;
biochimica patologica;
citologia ed ematologia diagnostica;
biochimica diagnostica degli ormoni;
chimica clinica diagnostica;
enzimologia clinica;
profili biochimici diagnostici;
biochimica clinica dei farmaci e dei veleni;
biochimica diagnostica oncologica.

g) Immunologia e microbiologia diagnostiche:
microbiologia diagnostica;
immunologia diagnostica.

h) Biometria:
biometria e statistica sanitaria.

i) Biochimica generale:
chimica fisica dei sistemi biologici;
biochimica generale;
biochimica applicata con esercitazioni;
biochimica dinamica;
biochimica dei tessuti e degli organi.

l) Biochimica e genetica molecolare:
biologia molecolare e ingegneria genetica.

m) Biochimica e chimica analitico-strumentale:
elementi di chimica analitica e di analisi strumentale;
biochimica e chimica analitico-strumentale.

n) Metodologia e tecnologia di laboratorio:
raccolta, conservazione e trattamento dei campioni biologici;
l'automazione e l'informatica in chimica clinica;
tecnologie biochimiche e chimiche emergenti;
elementi di legislazione sanitaria e norme di sicurezza;
organizzazione dei laboratori ed automazione.

o) Morfologia e fisiopatologia umane:
(*) elementi di morfologia e fisiopatologia generale e cellulare;
(*) elementi di patologia generale;
istituzioni di fisiopatologia.

p) Biochimica clinica ed applicata:
chimica clinica I con esercitazioni;
enzimologia clinica;
biochimica endocrinologica;
biochimica ematologica;
chimica clinica II con esercitazioni;
profili biochimici;
dosaggi enzimatici;
farmaci e veleni;
tecniche radioisotopiche in laboratorio;
analisi farmacologiche e tossicologiche;
chimica clinica comparata.

q) Immunologia applicata:
immunologia e tecniche immunologiche.

r) Biometria:
(*) elementi di matematica;
biometria.

Art. 284. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad

(*) Insegnamenti la cui obbligatorietà è differenziata in dipendenza della laurea.

uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

INDIRIZZO DIAGNOSTICO

1° Anno:

Biochimica generale (ore 50):
biochimica dinamica . . . . ore 50

Biochimica e genetica molecolare (ore 80):
biologia molecolare . . . . » 40
ingegneria genetica . . . . » 40

Biometria (ore 60):
biometria e statistica sanitaria. . . . » 60

Biochimica e chimica analitico-strumentale (ore 150):
biochimica e chimica analitico-strumentale I con esercitazioni. . . . . » 150

Metodologia e tecnologia di laboratorio (ore 60):
metodologia e tecniche di prelevamenti . . . . » 60

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Biochimica generale (ore 40):
biochimica dei tessuti e degli organi ore 40

Biochimica clinica e biochimica diagnostica di laboratorio (ore 180):
biochimica ematologica . . . . » 60
biochimica patologica. . . . . » 60
citologia ed ematologia diagnostica » 60

Immunologia e microbiologia diagnostiche (ore 60):
microbiologia diagnostica. . . . . . . » 60

Biochimica e chimica analitico-strumentale (ore 120):
biochimica e chimica analitico-strumentale II con esercitazioni . . . . » 120

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Biochimica e diagnostica biochimica prenatale (ore 50):
biochimica embrionale e fetale . . . ore 50

Biochimica clinica e biochimica diagnostica di laboratorio (ore 240):
biochimica diagnostica degli ormoni » 80
chimica clinica diagnostica . . . . . . » 80
enzimologia clinica . . . . » 80

Immunologia e microbiologia diagnostiche (ore 80):
immunologia diagnostica . . . . » 80

Metodologia e tecnologia di laboratorio (ore 30):
organizzazione di laboratorio e automazione. » 30

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Biochimica clinica e biochimica diagnostica di laboratorio (ore 240):
profili biochimici diagnostici. . . . . ore 80
biochimica clinica dei farmaci e dei veleni . . . . » 80
biochimica diagnostica oncologica. . » 80

Metodologia e tecnologia di laboratorio (ore 80):
metodologia e tecnica della gestione di laboratorio . . . . » 30
prospettive diagnostiche delle tecnologie biochimiche e chimiche emergenti . . . » 30
elementi di legislazione sanitaria e norme di sicurezza . . . . » 20

Biochimica e diagnostica biochimica prenatale (ore 80):
diagnostica biochimica prenatale e citogenetica. . . . . » 80

Monte ore elettivo: ore 400.

INDIRIZZO BIOCHIMICO E CHIMICO ANALITICO

1° Anno:

Biochimica e chimica analitico-strumentale (ore 60):
elementi di chimica analitica e di analisi strumentale (*) . . . . ore 60

Biometria (ore 80):
elementi di matematica (**) . . . . . » 40
biometria . . . . » 40

Morfologia e fisiopatologia umane (ore 100):
elementi di morfologia e fisiopatologia cellulare e generale (***). . . . . » 40
elementi di patologia generale (****) » 60

Biochimica generale (ore 160):
chimica fisica dei sistemi biologici . » 50
biochimica generale . . . . » 50
biochimica applicata con esercitazioni » 60

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Biochimica generale (ore 40):
biochimica dinamica . . . . ore 40

Biochimica e chimica analitico-strumentale (ore 105):
biochimica e chimica analitico-strumentale . . . . » 105

Biochimica e genetica molecolare (ore 50):
biologia molecolare e ingegneria genetica . . . . » 50

Biochimica clinica ed applicata (ore 105):
chimica clinica I con esercitazioni. . » 105

(*) Obbligatorio per i laureati in scienze biologiche, medicina e chirurgia.
(**) Obbligatorio per i laureati in farmacia, medicina e chirurgia.
(***) Obbligatorio per i laureati in chimica, chimica e tecnologia farmaceutiche.
(****) Obbligatorio per i laureati in chimica, scienze biologiche, farmacia.

Morfologia e fisiopatologia umane (ore 60):

istituzioni di fisiopatologia	ore	60

Metodologia e tecnologia di laboratorio (ore 40):

raccolta, conservazione e trattamento dei campioni biologici	»	40

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Biochimica generale (ore 40):

biochimica dei tessuti e degli organi	ore	40

Immunologia applicata (ore 60):

immunologia e tecniche immunochimiche		60

Biochimica clinica ed applicata (ore 300):

enzimologia clinica	»	60
biochimica endocrinologica	»	60
biochimica ematologica	»	60
chimica clinica II con esercitazioni	»	120

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Biochimica clinica ed applicata (ore 270):

profili biochimici	ore	90
analisi farmacologiche e tossicologiche	»	90
chimica clinica comparata	»	90

Metodologia e tecnologia di laboratorio (ore 130):

l'automazione e l'informatica in chimica clinica	»	50
tecnologie biochimiche e chimiche emergenti	»	40
elementi di legislazione sanitaria e norme di sicurezza	»	20
organizzazione di laboratori e automazione	»	20

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 285. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti laboratori della facoltà di medicina e chirurgia biochimica patologica di menbrane; metabolismo del miocardio; endocrinologia; ematologia; immunopatologia; microbiologia; virologia; oncologia medica; farmacologia clinica; diagnostica prenatale.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in chirurgia vascolare

Art. 286. — È istituita la scuola di specializzazione in chirurgia vascolare presso l'Università degli studi di Parma.

La scuola ha lo scopo di insegnare e di approfondire gli studi nel campo della chirurgia vascolare e di fornire le competenze professionali necessarie per il conseguimento del diploma che legittima l'assunzione della qualifica di specialista in chirurgia vascolare.

La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia vascolare.

Art. 287. — La scuola ha la durata di cinque anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in due per ciascun anno di corso, per un totale di dieci specializzandi.

Art. 288. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia attraverso gli istituti della prima clinica chirurgica, seconda clinica chirurgica, prima e seconda cattedra di patologia chirurgica, chirurgia cuore e grossi vasi.

Art. 289. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 290. — La scuola comprende nove aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) anatomia dell'apparato circolatorio;

b) fisiopatologia dell'apparato circolatorio;

c) chirurgia generale;

d) diagnostica clinica e strumentale delle malattie vascolari;

e) patologia clinica dell'apparato circolatorio;

f) terapia medica e chirurgica delle malattie vascolari;

g) patologia clinica e terapia delle malattie cardio toraciche;

h) anestesia, rianimazione e terapia intensiva;

i) biofisica e bioingegneria.

Art. 291. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Anatomia dell'apparato circolatorio:

embriologia;

istologia;

anatomia chirurgica dei vasi.

b) Fisiologia dell'apparato circolatorio:

principi di emodinamica;

principi di emoreologia;

fisiologia dell'emostasi e della coagulazione.

c) Chirurgia generale:

chirurgia generale (patologia intersistemica);

chirurgia generale;

tecniche chirurgiche;

chirurgia sperimentale.

d) Diagnostica clinica e strumentale delle malattie vascolari:
semeiotica clinica delle arteriopatie;
semeiotica clinica delle flebopatie;
semeiotica clinica delle linfopatie;
indagini diagnostiche vascolari non invasive;
angioradiologia periferica;
angiocardioradiologia;
tecniche di rilevazione emodinamica.

e) Patologia clinica dell'apparato circolatorio:
anatomia e istologia patologica;
patologia clinica delle arteriopatie periferiche;
patologia clinica delle vasculopatie viscerali;
patologia clinica delle vasculopatie in età pediatrica;
patologia clinica delle flebopatie;
patologia clinica delle linfopatie;
patologia clinica della coagulazione.

f) Terapia medica e chirurgica delle malattie vascolari:
principi di terapia medica delle vasculopatie;
terapia chirurgica delle arteriopatie periferiche;
terapia chirugica delle vasculopatie viscerali;
tecniche di chirurgia vascolare in chirurgia oncologica;
l'accesso vascolare;
terapia chirurgica delle flebopatie;
terapia chirurgica delle linfopatie;
principi di microchirurgia vascolare;
medicina legale e legislazione sanitaria.

g) Patologia clinica e terapia delle malattie cardio toraciche:
principi e tecniche della circolazione extracorporea;
patologia clinica e terapia chirurgica delle malattie dei grossi vasi;
patologia clinica e terapia chirurgica delle malattie del cuore.

h) Anestesia, rianimazione e terapia intensiva:
anestesia e rianimazione;
terapia intensiva;
terapia del dolore (nelle vasculopatie periferiche).

i) Biofisica e bioingegneria;
elementi di biofisica;
elementi di bioingegneria;
statistica e informatica.

Art. 292. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Anatomia dell'apparato circolatório (ore 50):
embriologia . . . . ore 25
istologia . . . . » 25

Fisiologia dell'apparato circolatorio (ore 50):
principi di emodinamica . . . . ore 25
principi di emoreologia . . . . » 25

Chirurgia generale (ore 125):
chirurgia generale (patologia intersistemica) . . . . » 75
chirurgia generale . . . . » 50

Diagnostica clinica e strumentale delle malattie vascolari (ore 125):
semeiotica clinica delle arteriopatie . » 30
semeiotica clinica delle flebopatie . . » 30
semeiotica clinica delle linfopatie . . » 15
indagini diagnostiche vascolari non invasive . . . . » 25
angioradiologia periferica . . . . » 25

Biofisica e bioingegneria (ore 50):
elementi di biofisica . . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Anatomia dell'apparato circolatorio (ore 50):
anatomia chirurgica dei vasi . . . . . ore 50

Fisiologia dell'apparato circolatorio (ore 50):
fisiologia dell'emostasi e della coagulazione . . . . » 50

Chirurgia generale (ore 175):
tecniche chirurgiche . . . . » 135
chirurgia sperimentale . . . . » 40

Diagnostica clinica e strumentale delle malattie vascolari (ore 75):
indagini diagnostiche vascolari non invasive . . . . » 25
tecniche di rilevazione emodinamica » 50

Patologia clinica dell'apparato circolatorio (ore 50):
anatomia e istologia patologica . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Chirurgia generale (ore 100):
tecniche chirurgiche . . . . ore 100

Patologia clinica dell'apparato circolatorio (ore 100):
patologia clinica delle arteriopatie periferiche . . . . » 45
patologia clinica delle flebopatie . . » 35
patologia clinica delle linfopatie . . . » 20

Terapia medica e chirurgica delle malattie vascolari (ore 150):
principi di terapia medica delle vasculopatie . . . . » 20
terapia chirurgica delle arteriopatie periferiche . . . . » 80
principi di microchirurgia vascolare » 50

Anestesia, rianimazione e terapia intensiva (ore 50):

anestesia e rianimazione	ore	50

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Diagnostica clinica e strumentale delle malattie vascolari (ore 25):

angiocardioradiologia	ore	25

Patologia clinica dell'apparato circolatorio (ore 150):

patologia clinica delle vasculopatie viscerali	»	70
patologia clinica delle vasculopatie in età pediatrica	»	30
patologia clinica della coagulazione	»	50

Terapia medica e chirurgica delle malattie vascolari (ore 150):

terapia chirurgica delle vasculopatie viscerali	»	80
terapia chirurgica delle flebopatie	»	50
terapia chirurgica delle linfopatie	»	20

Patologia clinica e terapia delle malattie cardio-toraciche (ore 50):

principi e tecniche della circolazione extracorporea	»	50

Anestesia, rianimazione e terapia intensiva (ore 25):

terapia intensiva	»	25

Monte ore elettivo: ore 400.

5° Anno:

Terapia medica e chirurgica delle malattie vascolari (ore 175):

tecniche di chirurgia vascolare in chirurgia oncologica	ore	40
l'accesso vascolare	»	45
principi di microchirurgia vascolare	»	75
medicina legale e legislazione sanitaria	»	15

Patologia clinica e terapia delle malattie cardio-toraciche (ore 100):

patologia clinica e terapia chirurgica delle malattie dei grossi vasi	»	60
patologia clinica e terapia chirurgica delle malattie del cuore	»	40

Anestesia, rianimazione e terapia intensiva (ore 50):

terapia del dolore nelle vasculopatie periferiche	»	50

Biofisica e bioingegneria (ore 75):

elementi di bioingegneria	»	35
statistica e informatica	»	40

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 293. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

quelli degli istituti che contribuiscono al funzionamento della scuola.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia

Art. 294. — È istituita la scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia presso l'Università degli studi di Parma.

La scuola ha lo scopo di formare specialisti in ginecologia ed ostetricia.

La scuola rilascia il titolo di specialista in ginecologia ed ostetricia, indirizzo in ginecologia ed ostetricia e indirizzo in fisiopatologia della riproduzione umana.

Art. 295. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Dopo gli anni comuni lo specializzando, all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati, dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in venticinque per ciascun anno di corso, per un totale di cento specializzandi.

Art. 296. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 297. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 298. — La scuola comprende dodici aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) morfofisiologia dell'apparato genitale e fisiopatologia della fecondazione e dell'annidamento;

b) ostetricia (gravidanza, parto e puerperio fisiologici);

c) metodologia diagnostica, strumentale e di laboratorio;

d) ginecologia preventiva, sociale e della vita di relazione;

e) gravidanza e parto a rischio;

f) medicina fetale;

g) ginecologia;

h) ginecologia oncologica;

i) andrologia;

l) diagnostica prenatale;

m) controllo della fertilità, della sterilità di coppia e dell'educazione demografica;

n) terapia medica e chirurgica della sterilità di coppia.

Art. 299. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Morfofisiologia dell'apparato genitale e fisiopatologia della fecondazione e dell'annidamento:

genetica medica;
istologia ed embriologia;
anatomia macro e microscopica dell'apparato genitale e anatomia topografica della pelvi;
fisiopatologia della riproduzione umana;
ginecologia endocrinologica;
andrologia;
immunologia.

b) Ostetricia (gravidanza, parto e puerperio fisiologici):

ostetricia (fisiologia ostetrica);
endocrinologia ostetrica;
metodologia clinica.

c) Metodologia diagnostica, strumentale e di laboratorio:

metodologia clinica (diagnostica ostetrica strumentale);
metodologia clinica (diagnostica ginecologica strumentale);
citopatologia;
patologia clinica.

d) Ginecologia preventiva, sociale e della vita di relazione:

pianificazione familiare;
medicina preventiva;
diagnostica senologica;
psicologia e psicosomatica;
sessuologia;
organizzazione e programmazione sanitaria;
medicina legale e delle assicurazioni.

e) Gravidanza e parto a rischio:

ostetricia;
tecniche operatorie in ostetricia;
anatomia e istologia patologica;
anestesia e rianimazione;
terapia del dolore;
diagnostica per immagini.

f) Medicina fetale:

ostetricia fetale (medica e chirurgica);
neonatologia.

g) Ginecologia:

metodologia clinica (diagnostica ginecologica);
anatomia e istologia patologica;
ginecologia;
ginecologia urologica;
diagnostica per immagini;
ginecologia dell'adolescente;
chirurgia addominale;
tecniche operatorie ginecologiche.

h) Ginecologia oncologica:

ginecologia oncologica;
chemioterapia antiblastica;
radiodiagnostica e radioterapia.

i) Andrologia:

endocrinologia andrologica;
fisiologia dell'apparato genitale maschile in funzione della riproduzione.

l) Diagnostica prenatale:

fisiopatologia embriofetale e placentare;
diagnostica di laboratorio strumentale prenatale;
monitoraggio ormonale biofisico e biochimico prenatale;
teratologia;
citogenetica.

m) Controllo della fertilità, della sterilità di coppia e dell'educazione demografica:

contraccezione e pianificazione familiare;
principi di educazione demografica;
sterilizzazione maschile e femminile;
immunopatologia della riproduzione umana;
diagnostica di laboratorio nella sterilità di coppia;
diagnostica strumentale nella sterilità di coppia;
psicosomatica della riproduzione.

n) Terapia medica e chirurgica della sterilità di coppia:

terapia medica della sterilità femminile;
terapia medica della sterilità maschile;
terapia medica della sterilità di coppia;
operazioni ginecologiche di interesse riproduttivo;
operazioni andrologiche di interesse riproduttivo;
fecondazione artificiale.

Art. 300. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimennto del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Morfofisiologia dell'apparato genitale e fisiopatologia della fecondazione e dell'annidamento (ore 155):

genetica medica . . . . ore 20
istologia ed embriologia . . . . » 20

anatomia macro e microscopia dell'apparato genitale e anatomia topografica della pelvi . . . . ore 20
fisiopatologia della riproduzione umana . . . . » 40
ginecologia endocrinologica . . . . . » 30
andrologia . . . . » 15
immunologia . . . . » 10

Ostetricia (gravidanza, parto e puerperio fisiologici) (ore 110):
ostetricia (fisiologia ostetrica) . . . . » 60
endocrinologia ostetrica. . . . . » 20
metodologia clinica . . . . » 30

Metodologia diagnostica strumentale e di laboratorio (ore 80):
metodologia clinica (diagnostica ostetrica e strumentale) . . . . » 60
citopatologia . . . . » 20

Ginecologia preventiva, sociale e della vita di relazione (ore 55):
medicina preventiva in ginecologia e ostetricia . . . . » 20
diagnostica senologica. . . . . » 15
psicologia e psicosomatica . . . . . . » 10
sessuologia . . . . » 10

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Metodologia diagnostica, strumentale e di laboratorio (ore 70):
metodologia clinica (diagnostica ginecologica strumentale) . . . . ore 30
citopatologia . . . . » 20
patologia clinica . . . . » 20

Gravidanza e parto a rischio (ore 200):
tecniche operatorie ostetriche . . . . » 80
anatomia e istologia patologica . . . » 20
ostetricia . . . . » 100

Ginecologia (ore 130):
metodologia clinica (diagnostica ginecologica) . . . . » 30
anatomia ed istologia patologica . . » 20
ginecologia . . . . » 80

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo in ginecologia ed ostetricia:

Ginecologia preventiva, sociale e della vita di relazione (ore 50):
pianificazione familiare . . . . ore 20
organizzazione e programmazione sanitaria . . . . » 10
medicina legale e delle assicurazioni » 20

Gravidanza e parto a rischio (ore 120):
anestesia e rianimazione in ostetricia » 20
tecniche operatorie ostetriche . . . . » 50
ostetricia . . . . » 50

Medicina fetale (ore 100):
ostetricia fetale (medica e chirurgica) ore 60
neonatologia . . . . » 40

Ginecologia (ore 130):
tecniche operatorie in ginecologia. . » 50
ginecologia . . . . » 70
ginecologia dell'adolescente. . . . . . » 10

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo in ginecologia e ostetricia:

Gravidanza e parto a rischio (ore 80):
diagnostica per immagini. . . . . . . ore 20
ostetricia . . . . » 50
terapia del dolore . . . . » 10

Ginecologia (ore 240):
ginecologia urologica . . . . » 30
diagnostica per immagini. . . . . . . » 30
chirurgia addominale . . . . » 20
tecniche operatorie in ginecologia. . » 60
ginecologia . . . . » 100

Ginecologia oncologica (ore 80):
ginecologia oncologica . . . . » 40
chemioterapia antiblastica . . . . . . » 20
radiodiagnostica e radioterapia . . . » 20

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo in fisiopatologia della riproduzione umana:

Andrologia (ore 50):
endocrinologia andrologica. . . . . . ore 25
fisiologia apparato genitale maschile in funzione della riproduzione. . . . . » 25

Diagnostica prenatale (ore 280):
fisiopatologia embriofetale e placentare . . . . » 100
diagnostica di laboratorio strumentale prenatale . . . . » 50
monitoraggio ormonale biofisico e biochimico prenatale . . . . » 100
teratologia . . . . » 10
citogenetica. . . . . » 20

Ginecologia preventiva, sociale e della vita di relazione (ore 70):
medicina legale e delle assicurazioni » 20
pianificazione familiare . . . . » 30
organizzazione e programmazione sanitaria . . . . » 20

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo in fisiopatologia della riproduzione umana:

Controllo della fertilità, della sterilità di coppia e dell'educazione demografica (ore 250):
contraccezione e pianificazione familiare. . . . . ore 100
principi di educazione demografica . » 25

sterilizzazione maschile e femminile. ore 20
immunopatologia della riproduzione umana .... » 20
diagnostica di laboratorio nella sterilità di coppia .... » 30
diagnostica strumentale nella sterilità di coppia .... » 30
psicosomatica della riproduzione .. » 25

Terapia medica e chirurgica della sterilità di coppia (ore 150):
terapia medica della sterilità femminile .... » 30
terapia medica della sterilità maschile » 30
terapia medica della sterilità di coppia » 30
operazioni ginecologiche di interesse riproduttivo .... » 20
operazioni andrologiche di interesse riproduttivo .... » 20
fecondazione artificiale .... » 20

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 301. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti: sezioni di peuricultura prenatale, di ostetricia, di neonatologia, di ginecologia medica e oncologia, di ginecologia operativa; day-hospital.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in nefrologia

Art. 302. — È istituita la scuola di specializzazione in nefrologia presso l'Università degli studi di Parma.

La scuola ha lo scopo di fornire competenze professionali specifiche nel campo della prevenzione, della diagnostica e della terapia conservativa delle nefropatie e della terapia sostitutiva artificiale o naturale.

La scuola rilascia il titolo di specialista in nefrologia.

Art. 303. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in sei per ciascun anno di corso, per un totale di ventiquattro specializzandi.

Art. 304. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 305. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 306. — La scuola comprende otto aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) metodologie, statistica e tecniche di informatica;
b) struttura e funzione normale;
c) immunogenetica;
d) struttura e funzione patologica;
e) diagnostica;
f) terapia sostitutiva;
g) nefrologia clinica;
h) nefrologia pediatrica.

Art. 307. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Metodologie, statistica e tecniche di informatica:
informatica medica;
statistica medica e metodologia epidemiologica.

b) Struttura e funzione normale:
anatomia e fisiologia umana;
bilancio idro-elettrolitico ed equilibrio acido-base;
funzione endocrina del rene;
embriologia.

c) Immunogenetica:
immunologia;
immunologia dei trapianti;
genetica medica;
consultorio genetico.

d) Struttura e funzione patologica:
morfologia e fisiopatologia delle nefropatie;
patologia del ricambio idro-salino e dell'equilibrio acido-base.

e) Diagnostica:
patologia clinica;
anatomia e istologia patologica;
radiologia;
medicina nucleare;
microbiologia clinica.

f) Terapia sostitutiva:
tecniche sostitutive artificiali;
trapianto renale.

g) Nefrologia clinica:
nefrologia;
nefrologia sperimentale;
medicina interna (per la patologia correlazionistica: rene e ipertensione, rene e gravidanza, rene e diabete);
medicina interna;
nefrologia I (nefropatie glomerulari);
nefrologia II (nefropatie vascolari: nefropatie tubulo-interstiziali);
urologia medica;
insufficienza renale acuta;
insufficienza renale cronica;
dietetica di interesse nefrologico;
farmacologia e tossicologia;
nefrologia geriatrica;
emergenze in nefrologia;
affezioni urologiche di interesse nefrologico.

h) Nefrologia pediatrica:
nefrologia clinica in età pediatrica;
insufficienza renale acuta e cronica in età pediatrica;
nefropatie congenite ed ereditarie;
nutrizione e accrescimento;
terapia sostitutiva in età pediatrica.

Art. 308. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Metodologie, statistica e tecniche di informatica (ore 50):
informatica medica . . . . ore 25
statistica medica e metodologia epidemiologica . . . . » 25

Struttura e funzione normale (ore 80):
embriologia. . . . . » 15
anatomia e fisiologia umana. . . . . » 30
bilancio idro-elettrolitico ed equilibrio acido-base . . . . » 15
funzione endocrina del rene . . . . . » 20

Immunogenetica (ore 70):
genetica medica . . . . » 40
immunologia . . . . » 30

Nefrologia clinica (ore 200):
nefrologia sperimentale . . . . » 50
nefrologia. . . . . » 150

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Struttura e funzione patologica (ore 50):
morfologia e fisiopatologia delle nefropatie. . . . . ore 20
patologia del ricambio idro-salino e dell'equilibrio acido-base . . . . » 30

Diagnostica (ore 90):
patologia clinica . . . . » 30
radiologia. . . . . » 30
medicina nucleare . . . . » 30

Terapia sostitutiva (ore 100):
tecniche sostitutive artificiali . . . . . » 100

Nefrologia clinica (ore 160):
nefrologia I (nefropatie glomerulari) » 160

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Immunogenetica (ore 40):
immunologia dei trapianti . . . . . . ore 20
consultorio genetico. . . . . » 20

Diagnostica (ore 60):
anatomia e istologia patologica . . . » 30
microbiologia clinica . . . . » 30

Terapia sostitutiva (ore 120):
tecniche sostitutive artificiali . . . . . ore 120

Nefrologia clinica (ore 180):
nefrologia II (nefropatie vascolari, nefropatie tubulo-interstiziali) . . . . » 30
medicina interna (per la patologia correlazionistica: rene e ipertensione, rene e gravidanza, rene e diabete) . . . . » 30
urologia medica . . . . » 40
insufficienza renale acuta. . . . . . . » 40
insufficienza renale cronica. . . . . . » 40

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Terapia sostitutiva (ore 120):
trapianto renale . . . . ore 120

Nefrologia clinica (ore 200):
medicina interna. . . . . » 40
dietetica di interesse nefrologico. . . » 40
farmacologia e tossicologia. . . . . . » 20
nefrologia geriatrica. . . . . » 30
emergenze in nefrologia . . . . » 40
affezioni urologiche di interesse nefrologico . . . . » 30

Nefrologia pediatrica (ore 80):
nefrologia clinica in età pediatrica . » 20
insufficienza renale acuta e cronica in età pediatrica . . . . » 20
nefropatie congenite ed ereditarie . . » 10
nutrizione e accrescimento . . . . . . » 10
terapia sostitutiva in età pediatrica . » 20

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 309. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

reparti clinici di degenza, ambulatori, laboratori di diagnostica e servizi di terapia sostitutiva.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1989

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1989
Registro n. 39 Istruzione, foglio n. 3

89A4320

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 maggio 1989.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 392;

Vista la legge 31 ottobre 1981, n. 615;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate. dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Bologna;

Considerato che con decreto ministeriale 30 marzo 1983, registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 1983, registro n. 65, foglio n. 242, il prof. Tantazzi Angelo è stato nominato professore associato per la disciplina «politica economica» presso la facoltà di scienze politiche — corso di laurea in scienze politiche (indirizzo politico economico) — a decorrere dal 30 ottobre 1982;

Rilevato che la disciplina suddetta non era inserita nello statuto dell'Università degli studi di Bologna;

Riconosciuta la particolare necessità di inserire, ora per allora, la disciplina «politica economica» nello statuto dell'Ateneo di Bologna, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Bologna e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico

Nel corso di laurea in scienze politiche, all'art. 54, relativo all'indirizzo politico economico è aggiunta la disciplina «politica economica».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1989

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1989
Registro n. 40 Istruzione, foglio n. 67

89A4319

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 22 luglio 1989.

Adeguamento delle diarie per le missioni in Libano.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, riguardante l'indennità al personale dell'amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 286, secondo il quale le indennità giornaliere spettanti per gli incarichi di missione all'estero sono stabilite Paese per Paese, direttamente in valuta locale od in altra valuta, al netto delle ritenute erariali, e, ove necessario, modificate in rapporto alle variazioni delle condizioni valutarie o del costo della vita di ciascun Paese, dal Ministro del tesoro con propri decreti, mentre gli incarichi di missione all'estero sono conferiti dal Ministro competente entro i limiti degli stanziamenti di bilancio;

Visto il proprio decreto ministeriale 12 giugno 1979, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1979, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 200 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 205 del 27 luglio 1979, riguardante la determinazione delle diarie per le missioni all'estero a decorrere dal 1° giugno 1979, in particolare l'allegata tabella *B*, con la quale sono state fissate, con la predetta decorrenza, per le missioni riferite, le diarie nette in valuta estera per ciascun Paese e per ciascuno dei gruppi di personale statale specificati nella precedente tabella *A*;

Visto il proprio decreto ministeriale 12 maggio 1983, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1983, registro n. 23 Tesoro, foglio n. 374, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 160 del 13 giugno 1983, riguardante la determinazione delle diarie per le missioni all'estero a decorrere dal 1° giugno 1983 nelle misure indicate nella tabella 1 allegata al decreto stesso;

Visto il proprio decreto ministeriale 8 giugno 1987, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 1987, registro n. 23 Tesoro, foglio n. 164, pubblicato nella *Gazzetta*

Ufficiale della Repubblica italiana n. 228 del 30 settembre 1987, riguardante la revisione delle diarie per le missioni in Grecia, a decorrere dal 1° giugno 1987;

Considerato l'andamento del costo vita e del rapporto valutario tra la lira libanese e il dollaro statunitense verificatosi in Libano dal 1983 in poi;

Ritenuto opportuno, a causa delle predette variazioni, aggiornare le diarie di missione in Libano indicate nella predetta tabella 1;

Decreta:

Le diarie nette per le missioni in Libano, riportate nella tabella 1 allegata al decreto del Ministro del Tesoro 12 maggio 1983, citato nel preambolo, sono determinate, con decorrenza 1° agosto 1989, nelle seguenti nuove misure:

Paese	Valuta	Gruppi di personale										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
LIBANO	Dollaro U.S.A.	172	161	148	147	140	130	130	130	130	123	123

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 luglio 1989

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 settembre 1989
Registro n. 25 Tesoro, foglio n. 290

89A4343

DECRETO 23 settembre 1989.

Approvazione dello schema di atto modificativo alle convenzioni stipulate tra la Cassa depositi e prestiti e gli istituti e le sezioni di credito fondiario ed edilizio, ai sensi della legge 18 settembre 1986, n. 891.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 4, secondo comma, della legge 18 dicembre 1986, n. 891, che prevede la stipulazione tra la Cassa depositi e prestiti e gli istituti e le sezioni di credito fondiario ed edilizio di apposite convenzioni, conformi allo schema generale approvato con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Ministro dei lavori pubblici;

Visto il decreto del Ministro del tesoro in data 11 febbraio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 1987, concernente l'approvazione dello schema generale di convenzione previsto dall'art. 4, secondo comma, della legge 18 dicembre 1986, n. 891;

Considerata la lunghezza temporale dell'iter procedurale occorrente per il perfezionamento delle pratiche per la concessione dei mutui previsti dalla richiamata legge 18 dicembre 1986, n. 891;

Ritenuto che, al fine di ridurre i suddetti tempi procedurali, occorre modificare le convenzioni stipulate tra la Cassa depositi e prestiti e gli istituti e le sezioni di credito fondiario ed edilizio;

Udito il parere del Ministro dei lavori pubblici sullo schema di atto modificativo alle convenzioni predisposto dalla Cassa depositi e prestiti;

Decreta:

È approvato l'allegato schema di atto modificativo alle convenzioni stipulate tra la Cassa depositi e prestiti e gli istituti e le sezioni di credito fondiario ed edilizio ai fini della stipulazione dei conseguenti atti novativi alle richiamate convenzioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi dell'art. 18, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092.

Roma, addì 23 settembre 1989

Il Ministro: CARLI

ATTO MODIFICATIVO

della convenzione stipulata fra la Cassa depositi e prestiti e ....
.... (1) per la concessione dei mutui fondiari previsti dalla legge 891/86.

Premesso:

che con decreto del Ministro del tesoro in data 11 febbraio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 1987, è stato approvato lo schema generale di convenzioni tra la Cassa depositi e prestiti e gli istituti e le sezioni di credito fondiario ed edilizio per la concessione dei mutui fondiari previsti dalla legge 18 dicembre 1986, n. 891, recante disposizioni per l'acquisto da parte dei lavoratori dipendenti della prima casa di abitazione;

che, ai fini di un più sollecito disbrigo delle procedure di legge, si ravvisa l'opportunità di modificare alcuni articoli del predetto schema di convenzione;

che con atto in data .... è stata stipulata la convenzione in epigrafe;

che occorre, quindi, modificare anche la convenzione sopra indicata;

Tutto ciò premesso

tra la Cassa depositi e prestiti, successivamente denominata «Cassa», e.. (1), successivamente denominato «Istituto», si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 8 della convenzione è sostituito dai seguenti:

«La Cassa, a ricezione di tale segnalazione, accrediterà le somme su apposito conto corrente presso la competente filiale della Banca d'Italia intestato all'Istituto ovvero ad una Azienda di credito da esso prescelta, dal quale l'Istituto medesimo effettuerà i relativi prelevamenti.

Dalla data di accreditamento saranno riconosciuti alla Cassa interessi pari a quelli tempo per tempo vigenti per i mutui concessi dalla Cassa stessa.

Entro sei mesi dalla data di accreditamento le somme non utilizzate dovranno essere riversate alla Cassa con le modalità di cui al quarto comma del successivo art. 11».

Art. 2.

Il quarto comma dell'articolo 9 della convenzione è sostituito dal seguente:

«Decorso un quinquennio dall'inizio dell'ammortamento, è consentita l'estinzione anticipata del mutuo. In tal caso viene rideterminato fin dall'origine un nuovo piano di ammortamento al saggio del 13%, con l'obbligo per il richiedente sia di corrispondere il capitale residuo così determinato, sia di conguagliare alle nuove condizioni le rate di ammortamento già corrisposte, oltre agli eventuali interessi o penalità».

Art. 3.

All'ultimo comma dell'articolo 9 della convenzione la locuzione «per il prezzo indicato nella domanda stessa» è sostituita dalla locuzione «per un prezzo non superiore a quello indicato nella domanda stessa».

---

(1) Indicare l'istituto o la sezione di credito fondiario o edilizio.

89A4381

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 26 settembre 1989.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Catania.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la nota con la quale la competente Intendenza di Finanza ha comunicato la causa ed il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio finanziario ed ha richiesto la emanazione del relativo decreto di accertamento;

Considerato che la chiusura dell'ufficio delle imposte dirette di Catania è stata causata dalla necessità di procedere alla disinfestazione dei locali, sede dell'ufficio;

Ritenuto che la causa suesposta deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha determinato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagio anche ai contribuenti;

Tenuto conto che ai sensi del citato decreto 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento per l'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Catania è accertato per il giorno 22 luglio 1989.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 settembre 1989

Il Ministro: FORMICA

89A4368

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 28 settembre 1989.

Approvazione della deliberazione concernente il conferimento del complesso aziendale, comprensivo dell'intero portafoglio assicurativo, della rappresentanza generale per l'Italia della R+V - Allgemeine Versicherung AG, in Milano, alla R+V - Compagnia italiana di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, concernente nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciate alla R+V - Allgemeine Versicherung AG - Rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano;

Visto il decreto ministeriale 1° giugno 1988, con il quale la R+V - Compagnia italiana di assicurazioni e riassicurazioni contro i danni S.p.a., con sede in Milano, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, nei rami danni, sul territorio della Repubblica italiana.

Vista l'istanza in data 24 gennaio 1989, con la quale la nominata rappresentanza generale per l'Italia della R+V - Allgemeine Versicherung AG, ha chiesto l'approvazione, ai sensi dell'art. 72 della citata legge 10 giugno 1978, n. 295, delle deliberazioni e condizioni del trasferimento del proprio portafoglio assicurativo alla R+V - Compagnia italiana di assicurazioni e riassicurazioni contro i danni S.p.a., di cui all'atto in data 30 novembre 1988 a rogito notaio Liguori;

Vista la lettera in data 12 giugno 1989, n. 901370, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP, ha espresso il proprio favorevole parere in merito all'accoglimento dell'istanza di cui sopra;

Vista la lettera in data 10 luglio 1989, con la quale l'organo di vigilanza della Repubblica federale tedesca ha comunicato il proprio nulla osta all'operazione in questione;

Ritenuto che per il conferimento del complesso aziendale assicurativo di cui trattasi ricorrono le condizioni previste dalla vigente normativa;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la deliberazione con la quale l'assemblea dei soci della R+V - Compagnia italiana di assicurazioni contro i danni S.p.a., con sede in Milano, tenutasi il 30 novembre 1988, ha accettato il conferimento del complesso aziendale, comprensivo dell'intero portafoglio assicurativo, della rappresentanza generale per l'Italia della R+V - Allgemeine Versicherung AG, con sede in Milano.

Art. 2.

Sono decadute tutte le autorizzazioni per l'esercizio dell'attività assicurativa sul territorio della Repubblica italiana già concesse alla rappresentanza generale per l'Italia della R+V - Allgemeine Versicherung AG.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 settembre 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A4382

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della lotteria di Merano

(Manifestazione 24 settembre 1989)

Biglietti vincenti a seguito dell'estrazione avvenuta a Merano il 24 settembre 1989 ed esito della corsa ippica del «Gran Premio Merano».

A) *Premi di prima categoria:*

Biglietti venduti estratti abbinati:

1) Biglietto serie AL n. 60646: lire 2 miliardi abbinato al cavallo «Nice Smile»;
2) Biglietto serie M 72748: lire 1 miliardo abbinato al cavallo «Luci a San Siro»;
3) Biglietto serie BA 77332: lire 500 milioni abbinato al cavallo «Chimo».

B) *Premi di seconda categoria* di lire 100 milioni ciascuno ai seguenti biglietti:

1)	Bigl. serie	B	n. 96334	11)	Bigl. serie	AC	n. 99785
2)	» »	E	» 73914	12)	» »	AD	» 40289
3)	» »	F	» 83712	13)	» »	AD	» 63197
4)	» »	M	» 88673	14)	» »	AE	» 32045
5)	» »	N	» 47616	15)	» »	AF	» 56887
6)	» »	O	» 64804	16)	» »	AL	» 23418
7)	» »	P	» 53300	17)	» »	AN	» 61019
8)	» »	R	» 95037	18)	» »	AP	» 30431
9)	» »	T	» 88039	19)	» »	AS	» 92093
10)	» »	AC	» 51758				

C) *Premi di terza categoria* di lire 30 milioni ciascuno ai seguenti biglietti:

1)	Bigl. serie	B	n. 12876	14)	Bigl. serie	Z	n. 02158
2)	» »	B	» 55808	15)	» »	AA	» 01679
3)	» »	B	» 95863	16)	» »	AA	» 02662
4)	» »	D	» 26523	17)	» »	AD	» 90978
5)	» »	E	» 54045	18)	» »	AN	» 54366
6)	» »	E	» 86278	19)	» »	AQ	» 74712
7)	» »	I	» 32027	20)	» »	AR	» 84510
8)	» »	I	» 63527	21)	» »	AU	» 00522
9)	» »	P	» 76948	22)	» »	AU	» 04986
10)	» »	R	» 44660	23)	» »	AV	» 48730
11)	» »	T	» 99088	24)	» »	AV	» 80991
12)	» »	U	» 16066	25)	» »	BB	» 73126
13)	» »	U	» 54536				

D) *Premi ai rivenditori* dei biglietti vincenti premi di prima categoria:

1) Biglietto serie AL n. 60646 L. 6.000.000;
2) Biglietto serie M n. 72748 L. 3.000.000;
3) Biglietto serie BA n. 77332 L. 1.500.000.

Ai venditori dei 19 premi di seconda categoria L. 700.000 ciascuno.

Ai venditori dei 25 premi di terza categoria L. 500.000 ciascuno.

89A4349

MINISTERO DEL TESORO

Inizio delle consegne dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 18 aprile 1992, al portatore

A norma del decreto ministeriale 10 aprile 1989 (art. 14), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 13 aprile 1989, si rende noto che il 3 ottobre 1989 il magazzino Tesoro presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, effettuerà le spedizioni alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, per la consegna, alle coesistenti filiali della Banca d'Italia, dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 18 aprile 1992.

89A4384

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento presso la facoltà di ingegneria del Politecnico di Torino.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso il seguente Politecnico è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

POLITECNICO DI TORINO

Facoltà di ingegneria:

geometria I.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

89A4375

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Modificazioni al programma di reinvestimento predisposto dalla società Aspera S.r.l. di Castelnuovo Don Bosco, già approvato ai sensi dell'art. 8 della legge 3 novembre 1987, n. 452.

Il CIPI, con deliberazione adottata nella seduta del 18 luglio 1989, ha approvato le modifiche apportate al programma di reinvestimento predisposto dalla società Aspera S.r.l. di Castelnuovo Don Bosco (Asti), fermo restando l'ammontare del contributo a suo tempo concesso pari a 929,200 milioni di lire.

89A4351

Modificazioni al programma di reinvestimento dell'impresa siderurgica Marcegaglia S.p.a. di Gazzolo degli Ippoliti, già approvato ai sensi dell'art. 6 della legge 6 febbraio 1987, n. 19.

Il CIPI, con deliberazione adottata nella seduta del 18 luglio 1989, ha approvato le modifiche apportate al programma di reinvestimento predisposto dalla società Marcegaglia S.p.a. di Gazzolo degli Ippoliti (Mantova), fermo restando l'ammontare del contributo a suo tempo concesso pari a 12.400 milioni di lire.

89A4352

Ammissione di programmi di imprese alle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica ai sensi dell'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Il CIPI con deliberazione adottata nella seduta del 18 luglio 1989 ha ammesso alle agevolazioni del Fondo i programmi di innovazione tecnologica presentati dalle imprese sotto elencate, alle condizioni e secondo le modalità indicate:

AZIENDE RIUNITE SIRSI METALLISATOR S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuove tecnologie per gli impianti di sabbiatura a proiezione centrifuga di abrasivo.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 2 marzo 1989.

Luogo di esecuzione: Castellanza (Varese).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17.5% dei costi ammessi, pari a L. 264.906.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 17.5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1991.

BECROMAL S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: Capitolo 1°: Progetto di sviluppo di un nastro di alluminio inciso ad alto guadagno di superficie: ottime proprietà meccaniche, per condensatori elettrolitici alta tensione; Capitolo secondo: Trattamento superficiale e trattamento di ricottura su bobine di alluminio Raffinal in grandi dimensioni (ca. 2800 kg.) destinate a processi di incisione elettrochimica.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 2 marzo 1989.

Luogo di esecuzione: Rozzano (Milano).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 55% dei costi ammessi, pari a L. 4.552.370.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° ottobre 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1990.

EFFEGI BREVETTI S.R.L., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: Innovazione di prodotto e di processo nell'ambito di una produzione automatica di particolari speciali per mobili ed in particolare mobili ignifughi.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 2 marzo 1989.

Luogo di esecuzione: Vimodrone (Milano).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 469.029.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° giugno 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1990.

MONDIAL FORNI BENINI S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: Forni per panificazione caratterizzati da automazione di funzionamento e riduzione dei consumi energetici e dell'impatto termico sull'ambiente.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 2 marzo 1989.

Luogo di esecuzione: Verona.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:
a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 856.488.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1989.

NOVA S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: Progetto autoparking: nuovo sistema di parcheggio urbano interamente automatizzato.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 2 marzo 1989.

Luogo di esecuzione: Nova Milanese (Milano).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:
a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 2.048.328.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° giugno 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1990.

OFFICINE MECCANICHE GIACOMO TORESANI S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: Nuove unità produttive per paste speciali di elevata produttività ed automazione basata su criteri innovativi di progettazione e di esercizio.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 24 gennaio 1989.

Luogo di esecuzione: Milano.

Forma di finanziamento:
credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:
a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 510.616.000;
b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° maggio 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 ottobre 1989.

Condizione: aumento di capitale sociale nella misura necessaria al raggiungimento del valore di almeno 0,50% dell'indice di compatibilità finanziaria prospettica di cui alla delibera citata in premessa. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunicherà alla segreteria del CIPI l'attuazione di detta condizione.

SABIANA S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: Nuova generazione di batterie a scambio termico utilizzanti serpentine in tubo di acciaio realizzate con processo innovativo altamente automatizzato.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 24 gennaio 1989.

Luogo di esecuzione: Corbetta (Milano).

Forma di finanziamento:
credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:
a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 768.677.000;
b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 30 giugno 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1990.

TECNOFERRARI S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: Automazione di un nuovo impianto integrale flessibile gestito da microprocessori con giostra rotante, serigrafia a secco ed eleminazioni di fasi umide essiccative per la produzione di materiale ceramico brevettabile, garantito nel rilevamento laser e riciclaggio degli scarti.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 2 marzo 1989.

Luogo di esecuzione: Fiorano Modenese (Modena).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:
a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.553.930.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 30 settembre 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 settembre 1989.

VARVEL S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: Rilevanti innovazioni sui variatori meccanici di velocità a frizione, intese a renderli altamente competitivi coi variatori meccanici in bagno d'olio.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 2 marzo 1989.

Luogo di esecuzione: Anzola Emilia (Bologna).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 394.800.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1990.

Inoltre il CIPI approva le seguenti modifiche:

Delibera adottata dal CIPI in data 19 giugno 1985 e modificata il 13 febbraio 1986 e 27 ottobre 1988, in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Contraves italiana S.p.a., concernente: automazione di processi per acquisizione dati.

Modifica da apportare: data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1989.

Delibera adottata dal CIPI in data 19 dicembre 1985, in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Elettronica S.p.a., concernente: Radar monopulse a bassa frequenza.

Modifica da apportare: data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1991.

Delibera adottata dal CIPI in data 3 luglio 1986, in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Enichem Augusta S.p.a., concernente: Nuovo processo per la produzione di olefine dimere idrogenate.

Modifica da apportare: importo massimo: 45% dei costi ammessi pari a lire 2.099.000.000, di cui lire 1.418.000.000 da imputarsi alla quota Nord e lire 681.000.000 da imputarsi alla quota Sud.

Delibera adottata dal CIPI in data 14 ottobre 1986, in ordine al programma di innovazione tecnologica presentata dalla società I.M.R. S.p.a., concernente: nuovi tipi di strutture di cavi speciali e di conduttori nudi per impieghi nel campo dell'alta tensione e per applicazioni particolari nel campo dell'elettronica.

Modifica da apportare: data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1989.

Delibera adottata dal CIPI in data 10 ottobre 1986, in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Telecocavi S.p.a., concernente: cavi telefonici a coppie simmetriche costruite con speciali tecniche di formazione e di riunione degli elementi telefonici che trovano applicazione anche nel campo dei cavi speciali a fibre ottiche a tubetto lasco o serrato destinato ad impieghi speciali sull'elettronica nelle comunicazioni e nelle trasmissioni in tecnica numerica.

Modifica da apportare: data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1989.

Delibera adottata dal CIPI in data 28 marzo 1985 e modificata il 21 dicembre 1988, in ordine al programma di innovazione tecnologica presentata dalla società Ti Eurotubi S.p.a., concernente: sistema di brasatura e d'alluminatura in continuo per tubi autovettura.

Modifica da apportare: denominazione sociale: Bundy S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 27 ottobre 1988, in ordine al programma di innovazione tecnologica presentata dalla società Duto S.p.a., concernente: innovazione di prodotto nel campo dei sistemi per la gestione del servizio cassette di sicurezza.

Modifica da apportare: ragione sociale: Duto S.r.l.

Delibera adottata dal CIPI in data 3 luglio 1986 e modificata il 28 maggio 1987, in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Tecnomaiera S.p.a., concernente: nuovi processi produttivi per la realizzazione di grandi lastre (2,5 × 1,2 m) antifiamma di marmo sottile incoerente.

Modifica da apportare: ragione sociale: Tecnomaiera S.r.l.

Delibera adottata dal CIPI in data 31 luglio 1986, in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Cofinil S.p.a., concernente: sviluppo di nuovi processi ossidativi per la preparazione di intermedi di chimica fine per il settore farmaceutico e delle essenze.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla MTM Prochem S.p.a., a seguito della fusione per incorporazione della Cofinil S.p.a. nella Asap S.p.a. e del successivo conferimento del ramo aziendale alla MTM Prochem S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 2 dicembre 1987, in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Intercos Italiana S.p.a., concernente: innovazione di processo e di prodotto nel campo dei coloranti e delle loro miscele utilizzati nella cosmetica.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla Intercos Italia S.p.a. a seguito della fusione per incorporazione nella Darifin S.r.l., e successiva modificazione della denominazione e ragione sociale in Intercos Italia S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 8 aprile 1987, in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Sirca S.p.a., concernente: sviluppo di una nuova generazione di prodotti verniciantі per legno esenti da solventi volatili e polimerizzabili in tempi brevi per mezzo di radiazioni nel campo dell'ultravioletto.

Modifica da apportare: si conferma l'ammissione alle agevolazioni del fondo del programma presentato dalla Sirca S.p.a., a seguito della fusione per incorporazione di questa nella Tortona S.p.a. e successiva modificazione della denominazione sociale in Sirca S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 9 febbraio 1984, in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Costruzioni aeronautiche Giovanni Agusta S.p.a., concernente: programma EH 101, sviluppo di un elicottero medio pesante per il trasporto di persone e di materiali.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla Agusta S.p.a., a seguito della fusione per incorporazione in quest'ultima della Costruzioni aeronautiche Giovanni Agusta S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 3 luglio 1986, in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Stola Alfredo & Figli S.p.a., concernente: studio progettazione e sviluppo di nuovi processi per la costruzione di modelli innovativi utilizzati per la fabbricazione delle scocche e dell'abbigliamento dell'automobile.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla Stola S.p.a., a seguito della fusione per incorporazione in quest'ultima della Stola Alfredo & Figli S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 20 luglio 1988, in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Unizoo S.r.l., concernente: nuovo processo per l'ottenimento di latte ricostituito destinato all'allevamento zootecnico.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla Consorzio Unizoo società cooperativa a r.l., a seguito della fusione per incorporazione in quest'ultima della Unizoo S.r.l.

89A4350

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	235.000
- semestrale	L.	145.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	500.000
- semestrale	L.	270.000
Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materia 1989.		
Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	200.000
Abbonamento semestrale	L.	120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:
- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.*